



31 ottobre 2022

---

# **Approvazione della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro**

## **Rapporto sui risultati della procedura di consultazione**

---



## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Oggetto della procedura di consultazione</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Sintesi dei risultati della consultazione</b> .....	<b>4</b>
3.1	Approvazione o rifiuto di fondo .....	4
3.2	Osservazioni generali .....	5
3.2.1	Osservazioni favorevoli .....	5
3.2.2	Osservazioni neutrali o critiche .....	7
3.3	Osservazioni concernenti le eventuali riserve e dichiarazioni della Svizzera .....	8
3.3.1	Osservazioni generali .....	8
3.3.2	Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale (art. 19).....	8
3.3.3	Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione (art. 20).....	9
3.3.4	Dichiarazioni relative a materie specifiche (art. 21).....	9
3.3.5	Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi (art. 22)	10
3.3.6	Dichiarazione secondo l'articolo 26 paragrafo 5 .....	10
3.3.7	Riserve .....	11
3.4	Osservazioni concernenti il rapporto con la CLug.....	11
3.4.1	La CFor non pregiudica l'applicazione della CLug .....	11
3.4.2	Potenziati incompatibilità tra la CFor e la CLug .....	11
3.5	Osservazioni sul rapporto tra la CFor e il diritto interno .....	13
<b>4</b>	<b>Accesso ai pareri</b> .....	<b>15</b>
	<b>Cantoni / Kantone / Cantons</b> .....	<b>16</b>
	<b>Partiti / Parteien / Partis politiques</b> .....	<b>17</b>
	<b>Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées</b> .....	<b>17</b>

## 1 Situazione iniziale

Il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate in merito al progetto di approvazione della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (di seguito CFor).

La procedura di consultazione si è svolta dal 30 marzo al 7 luglio 2022. I destinatari sono stati invitati a partecipare alla consultazione e a esprimere il loro parere sui commenti contenuti nel rapporto esplicativo e, in particolare, sulla domanda se la Svizzera debba formulare riserve o dichiarazioni in relazione alla CFor.

Nel complesso sono pervenute 46 risposte, tra cui quelle di 26 Cantoni, 17 organizzazioni (4 di esse sono università) e tre partiti.

L'elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno partecipato alla consultazione si trova nell'allegato.

## 2 Oggetto della procedura di consultazione

La CFor disciplina la competenza giurisdizionale internazionale in materia civile e commerciale nonché il riconoscimento transfrontaliero delle decisioni nel caso in cui le parti abbiano designato i tribunali di un determinato Stato per risolvere una controversia legale. La CFor è in vigore dal 2015 e applicata nell'Unione europea, in Messico, nella Repubblica di Singapore, in Montenegro e nel Regno Unito. Altri Stati (tra cui gli Stati Uniti, Cina e Israele) hanno firmato la CFor, senza averla tuttavia ancora ratificata.

Nel messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero, il Consiglio federale ha annunciato l'esame della ratifica della CFor da parte della Svizzera affinché si consolidi «l'eccellente reputazione della Svizzera come centro giurisdizionale neutro e competente» e possa essere fornito anche «un significativo contributo allo sviluppo dei servizi legati alla piazza di servizi giudiziari»<sup>1</sup>.

Su questo sfondo il 12 aprile 2021 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha trasmesso al Consiglio federale la mozione 21.3455 «Rafforzare ulteriormente l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali», che incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un disegno di decreto federale per l'approvazione della CFor. Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione in seguito approvata dal Consiglio degli Stati e dal Consiglio nazionale rispettivamente il 16 giugno 2021 e il 6 dicembre 2021.

---

<sup>1</sup> FF 2020 2407, n. 4.1.6

### 3 Sintesi dei risultati della consultazione

#### 3.1 Approvazione o rifiuto di fondo

La maggioranza dei partecipanti<sup>2</sup> ha accolto favorevolmente il progetto di approvazione della CFor.

21 Cantoni<sup>3</sup> accolgono esplicitamente il progetto e tre Cantoni<sup>4</sup> non esprimono né osservazioni né obiezioni. Solo un Cantone<sup>5</sup> respinge il progetto nella sua forma attuale, ritenendo che occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere una riserva secondo la quale la CFor si applica solo nei Cantoni con un tribunale commerciale. Un Cantone<sup>6</sup> ha rifiutato espressamente di formulare un parere. Dei 21 Cantoni a favore dell'approvazione, uno<sup>7</sup> sostiene l'avamprogetto a condizione che la CFor si applichi solo ai Cantoni con un tribunale commerciale, mentre un altro Cantone<sup>8</sup> aggiunge che le autorità federali dovrebbero esaminare più approfonditamente la questione dell'aumento del carico di lavoro per i tribunali.

Tra le organizzazioni che hanno espresso un parere, 11<sup>9</sup> accolgono il progetto di approvazione, cinque di esse<sup>10</sup> senza formulare osservazioni particolari. Le organizzazioni restanti<sup>11</sup> formulano osservazioni riguardo alle riserve e alle dichiarazioni<sup>12</sup>, all'eventuale necessità di rivedere la legge federale del 18 dicembre 1987<sup>13</sup> sul diritto internazionale privato (LDIP) e ai potenziali rapporti e conflitti tra la CFor e la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007<sup>14</sup> (CLug) sottolineando 'la necessità di approfondire tali questioni nel messaggio del Consiglio federale<sup>15</sup>. Sei organizzazioni<sup>16</sup> hanno rinunciato espressamente a formulare un parere.

I tre partiti che si sono espressi accolgono favorevolmente il progetto. Due di essi<sup>17</sup> sostengono l'approvazione della CFor senza riserve, mentre uno<sup>18</sup> osserva che occorrerebbe in particolare valutare l'opportunità di riservare l'applicazione della CFor ai Cantoni con un tribunale commerciale.

---

<sup>2</sup> AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; GR, pag. 1; JU, pag. 1; LU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 2; VS, pag. 1; ZH, pag. 1; Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 2; economiesuisse, pag. 1; Handelsgericht Bern; ODAGE, pag. 1; SwissHoldings, pag. 1; Università di Berna (Uni BE), pag. 1; Università di Ginevra (Uni GE), pag. 1; Università di Losanna (UNIL), pag. 1; Uni LU, pag. 1; Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM), pag. 1; Unione sindacale svizzera (USS), pag. 1; PLR. I Liberali Radicali (PLR), pag. 1; Partito socialista svizzero (PS), pag. 1; Unione democratica di centro (UDC), pag. 1

<sup>3</sup> AG, pag. 1; AI, pag. 1; AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GR, pag. 1; LU, pag. 1; NW, pag. 1; OW, pag. 1; SG, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; UR, pag. 1; VD, pag. 2; VS, pag. 1; ZH, pag. 1

<sup>4</sup> GL, pag. 1; JU, pag. 1; NE, pag. 1

<sup>5</sup> SH, pag. 1

<sup>6</sup> ZG, pag. 1

<sup>7</sup> LU, pag. 1

<sup>8</sup> VD, pag. 2

<sup>9</sup> Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 2; economiesuisse, pag. 1; Handelsgericht Bern; ODAGE, pag. 1; SwissHoldings, pag. 1; USAM, pag. 1; USS, pag. 1; Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 2 segg.; UNIL, pag. 1; Uni LU, pag. 1

<sup>10</sup> Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 2; economiesuisse, pag. 1; ODAGE, pag. 1; USAM, pag. 1; USS, pag. 1

<sup>11</sup> Handelsgericht Bern; SwissHoldings, pag. 1 segg.; Uni BE, pag. 1 segg.; Uni GE, pag. 1 segg.; UNIL, pag. 5 segg.; Uni LU, pag. 5 segg.

<sup>12</sup> Cfr. n. 3.3

<sup>13</sup> Cfr. n. 3.5

<sup>14</sup> RS 0.275.12

<sup>15</sup> Cfr. n. 3.4

<sup>16</sup> Associazione svizzera dei magistrati ASM; Centre patronal; Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP); Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera; Swiss national bureau of insurance NBI; Swiss national guarantee fund NGF; Unione svizzera degli imprenditori

<sup>17</sup> PLR, pag. 1; PS, pag. 1

<sup>18</sup> UDC, pag. 1

## 3.2 Osservazioni generali

Oltre a esprimere la loro approvazione o il loro rifiuto di fondo, alcuni partecipanti alla consultazione hanno formulato osservazioni generali sul progetto d'approvazione della CFor. Considerato che la CFor è già in vigore e che non è più possibile modificarne singole disposizioni, i partecipanti che hanno formulato osservazioni si sono limitati a esprimere un parere su questioni specifiche e/o a valutare la CFor nel suo insieme, rinunciando quindi a esprimersi sui singoli articoli.

La maggior parte dei partecipanti ha formulato osservazioni piuttosto succinte; diverse organizzazioni, tra cui in particolare quattro università, hanno tuttavia commentato in maniera più dettagliata i vantaggi che a loro avviso la CFor offre alla Svizzera come sede di tribunali e agli attori svizzeri del commercio internazionale, e hanno individuato questioni aperte e lacune. Le osservazioni, riassunte qui di seguito, sono state suddivise in favorevoli, neutrale o critiche.

### 3.2.1 Osservazioni favorevoli

Secondo 12 Cantoni, 10 organizzazioni e due partiti<sup>19</sup>, l'approvazione della CFor permette di raggiungere uno o più obiettivi prefissati, tra cui in particolare, ma non solo, l'aumento della certezza del diritto auspicato dalle imprese e dalle parti svizzere nel quadro dell'avvio di relazioni commerciali internazionali, il rafforzamento della Svizzera come sede giudiziaria e il sostegno all'istituzione di tribunali specializzati in controversie commerciali internazionali nei Cantoni che intendono dotarsi di un simile organo.

#### Maggiore certezza del diritto

Le quattro università<sup>20</sup> che hanno espresso un parere rilevano una notevole incertezza del diritto nei rapporti con gli Stati che non hanno aderito alla CLug e con Stati al di fuori dello spazio giuridico europeo, attualmente in particolare con il Regno Unito: le soluzioni della CFor in merito a questioni fondamentali, quali la competenza, costituirebbero un vantaggio e un miglioramento per gli attori svizzeri. Il meccanismo degli articoli 5 e 6 CFor agevolerebbe l'applicazione efficace degli accordi di proroga del foro contenuti negli accordi commerciali internazionali. Il divieto del riesame nel merito nonché il limitato numero dei motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione rappresenterebbero altresì un vantaggio in termini di certezza del diritto: la regola prevista all'articolo 9 CFor garantirebbe, nella grande maggioranza dei casi, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni negli altri Stati. Le chiare condizioni per la proroga del foro garantirebbero che le convenzioni che le prevedono vengano osservate negli altri Stati contraenti. Così la CFor permetterebbe di avere fori prevedibili e affidabili in caso di controversie e quindi un notevole vantaggio in termini di certezza del diritto per le parti del commercio internazionale o addirittura mondiale: spesso infatti, la decisione di promuovere un'azione giudiziaria e la possibilità di far valere un diritto dipenderebbero dal potenziale foro. Visto che, in linea di principio, i fori previsti dalla CFor sono esclusivi, si eviterebbe che le parti si dirigano verso giurisdizioni diverse, spesso esorbitanti per le parti e con una potenziale competenza concorrente. Il meccanismo della CFor riduce i costi delle transazioni per gli attori a livello internazionale e creerebbe condizioni chiare anche per i negoziati e la composizione extragiudiziale delle controversie. Infine, approvare la CFor consentirebbe di

---

<sup>19</sup> AR, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; BS, pag. 1; GR, pag. 1; LU, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TI, pag. 1; UR, pag. 1; VD, pag. 1; VS, pag. 1; Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 1; economiesuisse, pag. 1; Handelsgericht Bern; SwissHoldings, pag. 1; USAM, pag. 1; USS, pag. 1; Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 2 segg.; UNIL, pag. 3 segg.; Uni LU, pag. 14; PLR, pag. 1; UDC, pag. 1

<sup>20</sup> Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 2 segg.; UNIL, pag. 3 segg.; Uni LU, pag. 5 segg.

aumentare le prospettive di riconoscimento in uno Stato contraente (al di fuori dello spazio europeo) delle decisioni svizzere basate su accordi di proroga del foro.

Alcuni partecipanti<sup>21</sup> sottolineano esplicitamente che la CFor costituisce un complemento utile alla CLug, soprattutto se si considera che attualmente il Regno Unito, un importante partner commerciale della Svizzera, non è più legato alla CLug a causa del suo recesso dall'Unione europea. Approvando la convenzione si colmerebbe un'importante lacuna per l'economia svizzera orientata alle esportazioni, a maggior ragione se gli Stati Uniti ratificassero la CFor che hanno già firmato.

Secondo un'organizzazione<sup>22</sup>, oltre a questi vantaggi immediati, l'approvazione assumerebbe anche una dimensione simbolica e politica non indifferente, poiché riaffermerebbe gli impegni della Svizzera assunti nel quadro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, sottolineando in particolare l'adesione del nostro Paese al multilateralismo e alla cooperazione internazionale, soprattutto nel campo civile e commerciale, nonché agli accordi di proroga del foro e alla circolazione internazionale delle decisioni.

### **Maggiore attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali**

Tra le organizzazioni che ritengono che la ratifica della CFor aumenti l'attrattiva della Svizzera come sede di tribunali internazionali vi sono tre università<sup>23</sup>; a loro avviso questo aumento di attrattiva riguarderà soprattutto le relazioni con gli Stati non aderenti alla CLug quali il Regno Unito, il Montenegro, il Messico e Singapore, ma in futuro potrebbe estendersi anche a Paesi come Cina, USA, Ucraina e Israele'.

### **Limitazione del campo d'applicazione**

Diversi partecipanti<sup>24</sup> apprezzano il fatto che il campo d'applicazione della CFor sia limitato a livello materiale, in particolare che escluda le parti più deboli (consumatori, dipendenti) garantendone così la protezione.

Secondo un'organizzazione<sup>25</sup> il testo della CFor è stato redatto in modo accurato prevedendo un campo d'applicazione piuttosto ristretto ed escludendo le materie notoriamente delicate quali i contratti con i consumatori, il diritto in materia di cartelli e le domande di risarcimento per lesioni personali.

### **Possibilità di non riconoscere le decisioni che concedono risarcimenti punitivi**

Due organizzazioni<sup>26</sup> apprezzano esplicitamente il fatto che l'articolo 11 permetta di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di decisioni che concedono risarcimenti di carattere punitivo.

### **Nessun inconveniente, obblighi limitati**

Un'università<sup>27</sup> osserva che l'approvazione della CFor non comporta alcun inconveniente,

---

<sup>21</sup> SO, pag. 1; Uni BE, pag. 1; UNIL, pag. 4; PLR, pag. 1

<sup>22</sup> UNIL, pag. 4 seg.

<sup>23</sup> Uni BE, pag. 1; Uni GE, pag. 3; UNIL, pag. 4

<sup>24</sup> economiesuisse, pag. 1; USS, pag. 1; Uni GE, pag. 4; PS, pag. 1

<sup>25</sup> economiesuisse, pag. 1

<sup>26</sup> economiesuisse, pag. 1; Uni LU, pag. 8

<sup>27</sup> Uni GE, pag. 4 seg

poiché offre un sistema ricalcato sui modelli del Regolamento Bruxelles I bis<sup>28</sup>, della CLug e della LDIP, che si sono dimostrati efficaci.

Inoltre, secondo un'altra università<sup>29</sup>, l'approvazione comporterà per la Svizzera obblighi limitati, che non vanno molto oltre a quanto non risulti già dal suo diritto interno. A suo avviso è chiaro che vi sono differenze tra le regole della CFor e quelle del diritto interno, segnatamente riguardo alle condizioni della validità formale e del diritto applicabile alla validità circa la proroga del foro, ma si tratta solo di singoli aspetti. Sottolinea inoltre che, per quanto riguarda la procedura d'esecuzione, la CFor non impone agli Stati contraenti alcun obbligo specifico, ma rinvia ampiamente alla legge dello Stato richiesto.

### **Rapporto con l'arbitrato**

Un'università<sup>30</sup> vede la CFor come uno strumento complementare alla Convenzione del 10 giugno 1958<sup>31</sup> concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che può rafforzare gli scambi giuridici transfrontalieri e sgravare l'arbitrato da eccessive attese. Ritiene pertanto che un sistema simile sia preferibile all'attuale pluralità di regolamentazioni nazionali e regionali.

### **3.2.2 Osservazioni neutrali o critiche**

Alcuni partecipanti, oltre a esprimere osservazioni positive, hanno posto domande o formulato osservazioni neutrali oppure critiche relative in particolare all'applicazione della CFor da parte dei tribunali dei Cantoni che non desiderano dotarsi di un tribunale commerciale a orientamento internazionale nonché alle lacune della CFor o alle questioni che quest'ultima avrebbe potuto trattare in modo più dettagliato.

### **Aumento generalizzato del carico di lavoro per i tribunali svizzeri?**

Un Cantone<sup>32</sup> osserva che occorrerebbe esaminare in maniera più approfondita (se necessario in collaborazione con i Cantoni) la questione dell'aumento del carico di lavoro per i tribunali dei Cantoni che non desiderano dotarsi di un tribunale commerciale a orientamento internazionale. Non si può escludere con certezza che l'approvazione della CFor possa determinare un aumento generalizzato del carico di lavoro dei tribunali svizzeri.

### **Lacune, imprecisione della CFor**

Secondo un'università<sup>33</sup>, la CFor presenta sì numerosi vantaggi, ma anche lacune che occorre colmare nella prassi. In virtù dell'articolo 3 lettera c, è possibile prevedere clausole di proroga del foro nelle condizioni generali, il che sarebbe opportuno visto che si tratterebbe di una pratica corrente nel commercio internazionale. Tuttavia, la CFor non regolerebbe le condizioni di tale inclusione e non prevederebbe criteri per un eventuale controllo del contenuto di tali clausole. La CFor non regolerebbe nemmeno il modo di procedere nel caso in cui le due parti prevedano clausole contraddittorie.

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

<sup>29</sup> UNIL, pag. 1 segg.

<sup>30</sup> Uni LU, pag. 10 seg.

<sup>31</sup> RS 0.277.12

<sup>32</sup> VD, pag. 1

<sup>33</sup> Uni GE, pag. 5 seg.

Un'altra università<sup>34</sup> ritiene che si debba accogliere positivamente il fatto che la CFor tratti la questione della validità materiale degli accordi di proroga del foro. Gli articoli 5 paragrafo 1, 6 lettera a e 9 lettera a CFor designerebbero tuttavia come *diritto* applicabile agli aspetti materiali dell'accordo di proroga del foro la *legge* dello Stato del giudice prescelto, comprese le norme di conflitto (*Gesamtverweisung*). In questo ambito la CFor permette quindi un *rimando*, ma quest'ultimo è trattato diversamente da uno Stato all'altro. La designazione della *legge materiale* dello Stato del giudice prescelto (*Sachnormverweisung*) avrebbe potuto arginare le incertezze in questo ambito. Secondo la citata università, in determinate situazioni, le eccezioni previste all'articolo 6 lettere b ed e potrebbero inoltre portare a conflitti di competenze positivi o addirittura negativi e quindi a incertezze. Infine, fa notare che anche l'utilizzo di nozioni giuridiche vaghe quali «palese ingiustizia» (art. 6 lett. c) o «motivi eccezionali» (art. 6 lett. d) potrebbe creare incertezza. Nel complesso, tuttavia, nonostante i citati limiti, il sistema degli articoli 5 e 6 CFor fornisce a suo avviso strumenti adeguati che consentono un'attuazione efficace degli accordi di proroga del foro conclusi nel quadro di accordi commerciali internazionali.

### **3.3 Osservazioni concernenti le eventuali riserve e dichiarazioni della Svizzera**

#### **3.3.1 Osservazioni generali**

Una grande maggioranza dei partecipanti<sup>35</sup> non si oppone alla proposta di non fare riserve o dichiarazioni e molti altri<sup>36</sup> sono esplicitamente d'accordo di non farne. Altri partecipanti<sup>37</sup> ritengono che il fatto di fare riserve o dichiarazioni pregiudicherebbe la certezza del diritto perseguita con la CFor.

Diversi partecipanti hanno formulato, oltre a osservazioni di fondo, considerazioni approfondite su alcune dichiarazioni previste dalla CFor e proposte di riserva che la Svizzera potrebbe formulare. Tali osservazioni sono riportate qui di seguito.

#### **3.3.2 Dichiarazioni dirette a limitare la competenza giurisdizionale (art. 19)**

Tre università<sup>38</sup> affermano esplicitamente che questo tipo di dichiarazioni non è nell'interesse della Svizzera. Secondo una di esse<sup>39</sup>, la possibilità per gli Stati di fare dichiarazioni unilaterali volte a limitare la competenza giurisdizionale secondo l'articolo 19 rischia di ridurre l'importanza della CFor; l'università in questione, assieme a un'altra<sup>40</sup>, fa notare che è proprio negli affari internazionali che le parti hanno regolarmente un legittimo interesse a scegliere un foro neutrale o particolarmente competente (p. es. nel diritto marittimo o in quello dei trasporti) che non abbia alcun legame con lo Stato del foro e le parti o con la controversia. L'importanza pratica della CFor dipenderebbe significativamente dalla misura in cui i futuri Stati contraenti ricorreranno alla possibilità di fare una dichiarazione secondo l'articolo 19.

---

<sup>34</sup> Uni LU, pag. 6 seg.

<sup>35</sup> AR, pag. 1; BS, pag. 1; FR, pag. 1; GE, pag. 1; GL, pag. 1; JU, pag. 1; NE, pag. 1; NW, pag. 1; SG, pag. 1; UR, pag. 1; VS, pag. 1; Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, pag. 1 seg.; economieuisse, pag. 1 seg.; Handelsgericht Bern; ODAGE, pag. 1; USAM, pag. 1; USS, pag. 1; Uni LU, pag. 5 segg.; PS, pag. 1

<sup>36</sup> AG, pag. 1; AI, pag. 1; BE, pag. 1; BL, pag. 1; GR, pag. 1; SO, pag. 1; SZ, pag. 1; TG, pag. 1; TI, pag. 2; ZH, pag. 1; SwissHoldings, pag. 1; PLR, pag. 1

<sup>37</sup> BL, pag. 1; SwissHoldings, pag. 1; Uni LU, pag. 8

<sup>38</sup> Uni GE, pag. 6; UNIL, pag. 6; Uni LU, pag. 8

<sup>39</sup> Uni LU, pag. 8

<sup>40</sup> Uni GE, pag. 6

Per un'altra organizzazione<sup>41</sup>, formulare una dichiarazione secondo l'articolo 19 pregiudicherebbe la certezza del diritto perseguita con l'approvazione della CFor.

Due partecipanti<sup>42</sup> propongono per contro di fare una dichiarazione secondo l'articolo 19. Tra di essi figura un partito<sup>43</sup> secondo il quale occorrerebbe approfondire nel quadro di un rapporto le eventuali conseguenze negative dell'approvazione, segnatamente nell'eventualità in cui piccoli tribunali si trovassero a dover decidere, in applicazione del diritto straniero, su controversie internazionali prive di un legame con la Svizzera. Secondo questi due partecipanti, occorrerebbe in particolare chiarire l'opportunità di riservare l'applicazione della CFor ai Cantoni dotati di un tribunale commerciale (eventualmente specializzato in controversie internazionali).

### **3.3.3 Dichiarazioni dirette a limitare il riconoscimento e l'esecuzione (art. 20)**

Per quanto riguarda l'articolo 20, un'università<sup>44</sup> riprende l'osservazione fatta sull'articolo 19: i tribunali svizzeri sarebbero particolarmente adeguati a fungere da foro neutrale per gli attori internazionali. A suo avviso, se le due parti preferiscono che sia, ad esempio, un giudice inglese a pronunciarsi, ciò dovrebbe essere accettato in Svizzera, anche se gli altri elementi della controversia sono connessi esclusivamente con il nostro Paese.

Secondo un'altra università<sup>45</sup> tale dichiarazione non presenterebbe alcun interesse per la Svizzera, poiché una sentenza pronunciata da un giudice di un altro Stato contraente quando la situazione è puramente interna dal punto di vista dello Stato richiesto dovrebbe essere riconosciuta in Svizzera in base all'articolo 26 lettera b LDIP.

Infine, un'altra organizzazione<sup>46</sup> osserva che, come la dichiarazione secondo l'articolo 19, la dichiarazione secondo l'articolo 20 pregiudicherebbe la certezza del diritto perseguita con l'approvazione della CFor.

### **3.3.4 Dichiarazioni relative a materie specifiche (art. 21)**

Secondo un'università<sup>47</sup> non sembrerebbe che la Svizzera abbia un interesse a escludere altre materie dal campo d'applicazione della CFor. I contratti conclusi con i consumatori e i contratti di lavoro, ovvero contratti particolarmente delicati, sarebbero in ogni modo già esclusi dal campo d'applicazione della CFor (art. 2). A suo avviso non appare necessario rilasciare una dichiarazione concernente altre materie.

Anche secondo un'altra università<sup>48</sup> la Svizzera non avrebbe bisogno di fare questa riserva, poiché l'articolo 5 LDIP ammette la proroga di foro per una controversia in materia di pretese patrimoniali e le materie coperte dalla CFor rientrerebbero senza dubbio in questa nozione. Considerato inoltre che la CFor escluderebbe già una lunga lista di materie dal suo campo d'applicazione, non converrebbe a suo avviso escluderne altre. Ciò varrebbe anche per i contratti d'assicurazione, in particolare perché la clausola di deconnessione dell'articolo 26 CFor

---

<sup>41</sup> Handelsgericht Bern

<sup>42</sup> OW, pag. 1; UDC, pag. 1

<sup>43</sup> UDC, pag. 1

<sup>44</sup> Uni GE, pag. 6

<sup>45</sup> UNIL, pag. 7

<sup>46</sup> Handelsgericht Bern

<sup>47</sup> Uni GE, pag. 6

<sup>48</sup> UNIL, pag. 7

preserva le norme relative alla protezione della CLug e perché la LDIP prevede già la proroga di foro in materia di assicurazione, fatti salvi i contratti conclusi con i consumatori, esclusi dal campo d'applicazione della CFor.

Un'altra organizzazione<sup>49</sup> non si pronuncia perché ritiene che decidere se la Svizzera, come l'UE, debba fare una dichiarazione secondo l'articolo 21 sia una questione politica. Considera tuttavia convincenti le spiegazioni fornite dalla Confederazione nel rapporto esplicativo.

### **3.3.5 Dichiarazioni reciproche sugli accordi di scelta del foro non esclusivi (art. 22)**

Tra i partecipanti che si sono espressi, tre università<sup>50</sup> propongono di valutare l'opportunità di fare la dichiarazione secondo l'articolo 22 CFor per estendere il campo d'applicazione della CFor agli accordi di proroga del foro non esclusivi.

Una di esse<sup>51</sup> osserva che gli accordi di proroga del foro non esclusivi, soprattutto nella loro forma asimmetrica, sono una realtà nella prassi delle parti svizzere. Se la Svizzera facesse questa dichiarazione, che finora nessuno Stato contraente ha fatto, potrebbe servire da modello per altri Stati e aumentare così l'utilità della CFor per le parti svizzere.

Un'altra delle università che si sono espresse<sup>52</sup> sostiene che una dichiarazione secondo l'articolo 22 estenderebbe molti dei vantaggi della CFor agli accordi di proroga del foro non esclusivi. L'articolo 22 paragrafo 2 fornirebbe garanzie procedurali, segnatamente in materia di litispendenza, volte a scongiurare il rischio di sentenze contraddittorie.

Secondo un'altra università<sup>53</sup>, facendo la dichiarazione secondo l'articolo 22, la Svizzera non assumerebbe ulteriori impegni di quanti non risultino già dal suo diritto interno. In virtù dell'articolo 5 LDIP, applicabile a ogni proroga di foro, la Svizzera riconoscerebbe già gli accordi di proroga del foro non esclusivi. Secondo l'articolo 26 LDIP la Svizzera potrebbe anche riconoscere le decisioni estere pronunciate da un giudice designato in un accordo di proroga del foro non esclusivo. Il riconoscimento all'estero di una decisione pronunciata in Svizzera sulla base di un accordo di proroga del foro non esclusivo non sarebbe per contro sempre garantito; una dichiarazione della Svizzera non modificherebbe questa situazione direttamente, poiché l'estensione agli accordi non esclusivi dipenderebbe in ogni Stato contraente da una dichiarazione fatta da tale Stato, ma potrebbe indurre altri Stati a farne una in futuro.

Per contro, un'altra università<sup>54</sup> accoglie esplicitamente il fatto che gli accordi di proroga del foro non esclusivi siano esclusi dal campo d'applicazione della CFor. A suo avviso ciò contribuirebbe a rafforzare la certezza del diritto, benché non si possa ancora sapere in quale misura gli Stati contraenti faranno uso di questa dichiarazione.

### **3.3.6 Dichiarazione secondo l'articolo 26 paragrafo 5**

Un'organizzazione<sup>55</sup> si pronuncia sulla possibilità di formulare una dichiarazione secondo l'articolo 26 paragrafo 5 osservando che attualmente non vede perché la Svizzera dovrebbe

---

<sup>49</sup> Handelsgericht Bern

<sup>50</sup> Uni BE, pag. 5; Uni GE, pag. 6; UNIL, pag. 5 seg.

<sup>51</sup> Uni BE, pag. 5

<sup>52</sup> Uni GE, pag. 6

<sup>53</sup> UNIL, pag. 5 seg.

<sup>54</sup> Uni LU, pag. 5

<sup>55</sup> Uni GE, pag. 7

farlo. Se un domani dovesse invece essere necessario formularne una, conformemente all'articolo 32 paragrafo 1, la Svizzera potrebbe farlo «in qualunque momento».

### **3.3.7 Riserve**

Nonostante accolgano positivamente il progetto d'approvazione, un Cantone<sup>56</sup> e un partito<sup>57</sup> osservano che occorrerebbe valutare l'opportunità di riservare l'applicazione della CFor ai Cantoni dotati di un tribunale commerciale specializzato in controversie internazionali, poiché l'applicazione nei Cantoni che ne sono sprovvisti rischierebbe di generare un inutile onere supplementare.

Per contro, un altro Cantone<sup>58</sup> respinge il progetto nella sua forma attuale ritenendo che occorra esaminare la possibilità di prevedere una riserva secondo la quale la CFor si applica solamente ai Cantoni che dispongono di un tribunale commerciale. Con la CLug e l'articolo 5 LDIP, la Svizzera disporrebbe già di una regolamentazione estesa in materia di riconoscimento degli accordi di proroga del foro. Tale regolamentazione sarebbe sufficiente, in particolare perché per le situazioni internazionali gli articoli 176 e seguenti LDIP fornirebbero ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera una regolamentazione moderna e perché la Svizzera ha ratificato la Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere. A suo avviso non vi è pertanto la necessità di obbligare i tribunali statali, soprattutto quelli piccoli e non specializzati, ad accettare le proroghe di foro senza alcun legame con la Svizzera o con il diritto svizzero. Ritiene quindi che occorra esaminare l'opportunità e l'efficacia di un'adesione alla CFor con riserva di applicazione ai soli Cantoni dotati di un tribunale commerciale specializzato.

## **3.4 Osservazioni concernenti il rapporto con la CLug**

I pareri delle università che si sono espresse sul rapporto tra la CFor e la CLug sono relativamente divergenti, nonostante giungano tutti alla stessa conclusione, ossia che la CLug non costituirebbe un ostacolo all'approvazione della CFor.

### **3.4.1 La CFor non pregiudica l'applicazione della CLug**

Due delle citate università<sup>59</sup> ritengono che, grazie alla clausola di deconnessione dell'articolo 26, la CFor non pregiudicherebbe l'applicazione della CLug (e nemmeno del Regolamento Bruxelles I bis). Considerata la complessità della formulazione dell'articolo 26 CFor, un'università<sup>60</sup> consiglia tuttavia di approfondire la questione nel messaggio del Consiglio federale. Propone d'introdurre un nuovo articolo 5a LDIP (cfr. n. 3.5).

### **3.4.2 Potenziali incompatibilità tra la CFor e la CLug**

Le due altre università, pur ritenendo che la CLug non sia di ostacolo all'approvazione della CFor, evidenziano una serie di potenziali incompatibilità tra i due strumenti, riassunte qui appresso.

---

<sup>56</sup> LU, pag. 1

<sup>57</sup> UDC, pag. 1

<sup>58</sup> SH, pag. 1

<sup>59</sup> Uni GE, pag. 5; UNIL, pag. 2 seg.

<sup>60</sup> Uni GE, pag. 5

Secondo un'università<sup>61</sup> resta da vedere se la CFor riuscirà a evitare del tutto o solo in parte eventuali conflitti con la CLug. Pur ritenendo che nei rapporti tra i due strumenti vi siano questioni aperte di carattere fondamentale, non critica le soluzioni proposte dalla CFor, anche se, considerato il carattere mondiale della CFor, tali soluzioni sarebbero necessariamente più vaghe e creerebbero meno certezza del diritto rispetto alle soluzioni della CLug. Finché restano prevedibili e risolvibili in modo soddisfacente, i potenziali conflitti tra i due strumenti non sussisterebbe un ostacolo all'adesione alla CFor. Per questa ragione il messaggio del Consiglio federale dovrebbe essere più dettagliato. Concretamente l'università sottolinea i seguenti potenziali conflitti.

- *Sovrapposizione dei campi d'applicazione personale e territoriale.* Vi sono chiare sovrapposizioni in materia di competenza. Per quanto concerne la litispendenza nonché il riconoscimento e l'esecuzione, i campi d'applicazione territoriali dei due strumenti si sovrapporrebbero completamente.

- *Clausole di deconnessione nelle due convenzioni.* La CFor rivendicherebbe la priorità sulla CLug nel caso in cui è scelto un giudice in uno Stato che ha aderito ai due strumenti e che almeno una delle parti risiede in uno Stato contraente della CFor (art. 3 lett. a in combinato disposto con l'art. 26 par. 2). L'articolo 26 paragrafo 3 scongiurerebbe conflitti con la CLug solo se sono coinvolti Stati non contraenti della CFor e se l'applicazione della CFor è incompatibile con l'altro strumento. Per contro, la CLug rivendicherebbe la priorità sulla CFor se è eletto un giudice di uno Stato contraente della CLug e almeno una delle parti ha il domicilio in uno Stato contraente della CLug (art. 23 par. 1 CLug in combinato disposto con l'art. 67 CLug e *contrario*) e in una certa misura anche nel caso in cui nessuna delle parti è domiciliata in uno Stato contraente della CLug (art. 23 par. 3 CLug in combinato disposto con l'art. 67 e *contrario*).

- *Competenza.* Se il foro scelto si trova in uno Stato parte sia della CFor sia della CLug e se una delle parti è domiciliata in uno Stato contraente della CFor e della CLug mentre l'altra è domiciliata in uno Stato contraente della CFor ma non della CLug, i campi d'applicazione personale e territoriale dei due strumenti colliderebbero. Un'altra fonte di potenziali conflitti normativi potrebbe inoltre essere rappresentata dal fatto che l'articolo 26 paragrafo 2 usa il termine «residenza» senza definirlo mentre la CLug e la LDIP impiegano quello di «domicilio» o «dimora abituale». Se necessario, tali conflitti potrebbero essere risolti grazie all'articolo 26 paragrafo 1 CFor. Infine, la CLug prevede condizioni formali e materiali meno severe per l'accordo sulla competenza. La CLug sarebbe inoltre più favorevole agli accordi anche perché prevede meno deroghe all'obbligo per il giudice non eletto di declinare la propria competenza. Occorrerebbe esaminare più da vicino se l'articolo 26 paragrafo 1 CFor possa aiutare a risolvere i potenziali conflitti.

- *Litispendenza.* Sia le disposizioni della CLug sia quelle della CFor relative alla litispendenza sarebbero applicabili indipendentemente dal domicilio o dalla dimora abituale delle parti. L'art. 26 paragrafo 2 CFor non previene quindi i conflitti quando almeno una delle parti risiede in uno Stato aderente alla CFor ma non alla CLug. In un caso simile sarebbero applicabili sia la CFor sia la CLug, con le loro regole diverse. In questo contesto, l'articolo 26 paragrafo 3 CFor non aiuterebbe, poiché non si tratterebbe di un rapporto con uno Stato non contraente. Per quanto riguarda la verifica della competenza dei due giudici aditi, la CLug sancirebbe se il principio della priorità temporale (il secondo giudice deve attendere la decisione del primo

---

<sup>61</sup> Uni BE, pag. 1 segg.

giudice adito ed è vincolato a un'eventuale decisione positiva sulla competenza di quest'ultimo), mentre la CFor darebbe la priorità al giudice che si presume prescelto. Un conflitto in questo ambito non potrebbe essere risolto con l'articolo 26 paragrafo 1 CFor. La CFor non avrebbe necessariamente la priorità: la soluzione dipenderebbe in ultima istanza dal diritto internazionale.

- *Riconoscimento e dichiarazione di esecutività*. I campi d'applicazione dei due strumenti si sovrapporrebbero. Visto che in linea di principio la CLug prevedrebbe motivi di rifiuto più restrittivi e l'articolo 26 paragrafo 4 CFor darebbe la priorità a strumenti più favorevoli al riconoscimento, di fatto non dovrebbero risultare contraddizioni.

La seconda università<sup>62</sup> che ha sollevato la questione dei potenziali conflitti tra la CFor e la CLug ritiene che la CLug, pur non rappresentando un ostacolo all'adesione, non sia compatibile con la CFor in tutti i punti. In sé ciò non dovrebbe costituire un problema, poiché i rapporti tra i due strumenti sarebbero regolati in modo chiaro. Nel lungo termine si potrebbe tuttavia considerare l'opportunità di rivedere la CLug, al fine di adeguare la protezione degli accordi di proroga del foro allo standard stabilito dalla CFor e dal Regolamento Bruxelles I bis.

### 3.5 Osservazioni sul rapporto tra la CFor e il diritto interno

La maggior parte dei partecipanti non ha approfondito la questione del rapporto tra la CFor e il diritto interno svizzero né l'eventuale necessità di modificare la LDIP nel quadro dell'approvazione della CFor. Quattro partecipanti<sup>63</sup>, tra cui tre università<sup>64</sup> e un partito<sup>65</sup>, hanno formulato osservazioni al riguardo: nel complesso, sono tutti giunti alla conclusione che la CFor è in linea di principio compatibile con il diritto svizzero e che non è necessario rivedere la LDIP per approvare la CFor.

Un'università<sup>66</sup> sostiene che non vi siano contraddizioni tra la CFor e l'articolo 5 LDIP o la LDIP in generale, salvo in alcuni punti specifici. A suo parere vi è solo una divergenza con la competenza di cui all'articolo 151 LDIP, che non può essere eliminata con un accordo di proroga del foro: ciò significa che se le parti scelgono un tribunale estero per le azioni di responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti, tale proroga sarebbe protetta dalla CFor, ma non dalla LDIP che in questo punto prevarrebbe in virtù dell'articolo 5 paragrafo 1 CFor.

Per contro, due università<sup>67</sup>, pur non ritenendo necessario modificare il diritto svizzero, sostengono che nel quadro dell'approvazione della CFor, la Svizzera potrebbe considerare di rivedere la LDIP in alcuni punti. Riassumiamo qui di seguito le proposte formulate.

#### Riferimento dichiaratorio alla CFor

Un'università<sup>68</sup> propone di inserire nella LDIP, subito dopo l'articolo 5, una disposizione che rimandi esplicitamente alla CFor. La LDIP contiene diversi siffatti rimandi, che contribuiscono

---

<sup>62</sup> Uni LU, pag. 12 e 14

<sup>63</sup> Uni GE, pag. 7 segg.; UNIL, pag. 7 segg.; PLR, pag. 1

<sup>64</sup> Uni GE, pag. 7 segg.; UNIL, pag. 7 segg.; Uni LU, pag. 11

<sup>65</sup> PLR, pag. 1

<sup>66</sup> Uni LU, pag. 11

<sup>67</sup> Uni GE, pag. 7 segg.; UNIL, pag. 7 segg.

<sup>68</sup> Uni GE, pag. 7 segg.

a evitare errori nell'applicazione della legge. Propone la seguente formulazione della disposizione.

- *Proposta 1, soluzione piccola:*

#### **Articolo 5a<sup>69</sup>**

Per quanto riguarda gli accordi di proroga del foro in cui le parti hanno scelto i tribunali di uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, occorre considerare la Convenzione dell'Aia.

- *Proposta 2, soluzione grande*

Considerata la complessità della formulazione dell'articolo 26 CFor, l'università consiglia inoltre di chiarirne l'interpretazione. La dottrina interpreta l'articolo 26 paragrafo 2 in modo diverso dal rapporto esplicativo. Quest'ultimo ritiene che in virtù dell'articolo 26 paragrafo 2 la CLug abbia la priorità anche nel caso in cui le parti scelgono i tribunali di uno Stato contraente della CLug e solo uno ha la dimora abituale in uno Stato contraente della CLug. Secondo l'opinione prevalente nella dottrina, l'articolo 26 paragrafo 2 va invece interpretato nel senso che la CLug prevale sulla CFor solo quando le due parti hanno la dimora abituale in uno Stato contraente della CLug. L'università propone quindi di chiarire questo punto in un nuovo articolo 5a LDIP.

#### **Articolo 5a<sup>70</sup>**

(1) Gli accordi di proroga del foro in cui le parti hanno scelto i tribunali di uno Stato contraente della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro sono retti dalla Convenzione dell'Aia.

(2) La Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro prevale sulla Convenzione di Lugano, sempreché le due parti contraenti non abbiano la loro dimora abituale in uno Stato parte della Convenzione di Lugano.

#### **Validità di un accordo di proroga del foro che designa «i tribunali svizzeri»**

Un'università<sup>71</sup> sostiene che la CFor, come l'articolo 23 CLug, permette alle parti di designare sia i tribunali di uno Stato contraente sia più tribunali particolari di uno Stato contraente. La LDIP parla tuttavia solo della scelta di un determinato tribunale, e ciò viene interpretato da alcuni partecipanti come un'esclusione della validità della proroga di foro basata unicamente sulla competenza internazionale dei tribunali svizzeri. Nell'interesse della prevedibilità, sarebbe opportuno chiarire questo punto aggiungendo all'articolo 5 LDIP un riferimento alla proroga di foro a favore «dei tribunali svizzeri». Questa soluzione sarebbe opportuna anche per il solo fatto che analoghe incertezze in materia di arbitrato internazionale esistenti in passato

---

<sup>69</sup> Traduzione libera dal testo originale tedesco: «Artikel 5a Für Gerichtsstandsvereinbarungen, in denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaates des Haager Übereinkommens vom 30. Juni über Gerichtsstandsvereinbarungen gewählt haben, ist das Haager Übereinkommen zu beachten.»

<sup>70</sup> Traduzione libera dal testo originale tedesco: «(1) Für Gerichtsstandsvereinbarungen, in denen die Parteien die Gerichte eines Vertragsstaates des Haager Übereinkommens vom 30. Juni über Gerichtsstandsvereinbarungen gewählt haben, ist das Haager Übereinkommen zu berücksichtigen. (2) Das Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen hat Vorrang vor dem Lugano-Übereinkommen, es sei denn, beide Vertragsparteien haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat des Lugano-Übereinkommens.»

<sup>71</sup> UNIL, pag. 7 segg.

sarebbero state dissipate con la revisione del 2020 nel quadro della quale all'articolo 179 capoverso 2 LDIP è stato aggiunto quanto segue : «Se le parti [...] hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera [...]»).

### **Esigenza della forma scritta**

Secondo la stessa università<sup>72</sup>, conformemente alla CFor un accordo di proroga del foro esclusivo deve essere concluso o documentato per scritto o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta di accedere alle informazioni e farvi successivamente riferimento. La soluzione dell'articolo 23 paragrafo 1 lettera a CLug è analoga. A suo avviso, nell'interesse delle parti e della certezza del diritto, sarebbe opportuno che l'articolo 5 LDIP sancisca la soluzione dell'articolo 3 lettera c CFor. Un'altra università<sup>73</sup> osserva invece che le esigenze di forma della CFor permettono di trovare il giusto equilibrio tra i requisiti della certezza del diritto e i bisogni specifici degli scambi commerciali internazionali.

### **Legge applicabile alla validità materiale dell'accordo di proroga del foro**

Secondo un'università<sup>74</sup>, contrariamente alla CFor, l'articolo 5 LDIP non precisa la legge applicabile alla validità materiale dell'accordo di proroga del foro (segnatamente la validità del consenso): sarebbero stati proposti più criteri di collegamento e la giurisprudenza non sarebbe unanime. Per quanto riguarda la competenza indiretta, l'articolo 26 LDIP sembrerebbe fare riferimento a un accordo valido secondo il diritto svizzero. L'adesione alla CFor potrebbe offrire l'occasione per chiarire tali questioni.

### **Opportunità di mantenere l'articolo 5 capoverso 3 LDIP**

Secondo un'università<sup>75</sup> l'articolo 5 capoverso 3 LDIP, inapplicabile nel quadro della CLug e contrario agli obblighi risultanti dalla CFor, sarebbe rimasto lettera morta nella giurisprudenza e sembrerebbe contraddire la volontà di attirare le parti di controversie internazionali dinnanzi a tribunali svizzeri. A suo avviso la modifica di tale disposizione, già proposta nel progetto di modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero volta a migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto<sup>76</sup>, non basta poiché complicherebbe ulteriormente tale disposizione. Essendo una fonte d'incertezza poco conciliabile con l'obiettivo della prevedibilità della proroga di foro, l'articolo 5 capoverso 3 LDIP dovrebbe, molto semplicemente, essere abrogato.

## **4 Accesso ai pareri**

Conformemente all'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione<sup>77</sup>, il pubblico ha accesso alla documentazione sottoposta a consultazione e, scaduto il termine per rispondere, ai pareri espressi dai partecipanti nonché al rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Tali documenti sono pubblicati in forma elettronica sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale<sup>78</sup>.

---

<sup>72</sup> UNIL, pag. 8

<sup>73</sup> Uni LU, pag. 6

<sup>74</sup> UNIL, pag. 8

<sup>75</sup> UNIL, pag. 9

<sup>76</sup> Cfr. il messaggio del 26 febbraio 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), FF 2020 2407, in particolare 2485

<sup>77</sup> RS 172.061

<sup>78</sup> [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFGP

**Elenco dei partecipanti**  
**Verzeichnis der Eingaben**  
**Liste des organismes ayant répondu**

**Cantoni / Kantone / Cantons**

- AG** Argovia / Aargau / Argovie
- AI** Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
- AR** Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
- BE** Berna / Bern / Berne
- BL** Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
- BS** Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
- FR** Friburgo / Freiburg / Fribourg
- GE** Ginevra / Genf / Genève
- GL** Glarona / Glarus / Glaris
- GR** Grigioni / Graubünden / Grisons
- JU** Giura /Jura
- LU** Lucerna / Luzern / Lucerne
- NE** Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
- NW** Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
- OW** Obvaldo / Obwalden / Obwald
- SG** San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
- SH** Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
- SO** Soletta / Solothurn / Soleure
- SZ** Svitto /Schwyz
- TG** Turgovia / Thurgau / Thurgovie
- TI** Ticino / Tessin / Ticino

<b>UR</b>	Uri
<b>VD</b>	Vaud / Waadt / Vaud
<b>VS</b>	Vallese / Wallis / Valais
<b>ZH</b>	Zurigo / Zürich / Zurich

### **Partiti / Parteien / Partis politiques**

<b>PLR</b>	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux
<b>PS</b>	Partito socialista svizzero PSS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS
<b>UDC</b>	Unione democratica di centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC

### **Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées**

<b>CCIG</b>	Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève
<b>economiesuisse</b>	
<b>Handelsgericht Bern</b>	Tribunale commerciale del Cantone di Berna
<b>ODAGE</b>	Ordre des avocats de Genève
<b>SwissHoldings</b>	
<b>Uni BE</b>	Università di Berna
<b>Uni GE</b>	Università di Ginevra
<b>Uni LU</b>	Università di Lucerna
<b>UNIL</b>	Università di Losanna
<b>USAM</b>	Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM

